

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 121

46° anno

23 maggio 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>	
2003/C 121/01	Raccomandazione del Consiglio dell'8 maggio 2003 su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune	1

I Comunicazioni

Commissione

2003/C 121/02	Tassi di cambio dell'euro	7
2003/C 121/03	Imposizione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la fornitura di servizi aerei di linea ⁽¹⁾	8
2003/C 121/04	Elenchi pubblicati in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli	9

II Atti preparatori

.....

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

2003/C 121/05

Invito a presentare proposte (VP/2003/022) — Linea di bilancio B3-4111: concernente progetti di collaborazione e di scambio volti a migliorare la mobilità delle persone anziane 22

Nota ai lettori (vedasi pagina 24)

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2003

su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune

(2003/C 121/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTI l'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 ⁽¹⁾ (in seguito denominata «la convenzione») e la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni ⁽²⁾ (in seguito denominata «la decisione quadro»),

RAMMENTANDO i risultati della conferenza intitolata «Un'iniziativa strategica europea sullo sviluppo di una politica e di una normativa concernenti le squadre investigative comuni» (Dublino, 7-9 ottobre 2002) organizzata dalla Polizia irlandese (An Garda Síochána) con il sostegno della Comunità europea e nel quadro del programma Grotius,

CONVINTO della necessità di elaborare un modello di accordo che faciliti la costituzione delle squadre investigative comuni ai fini della rapida attuazione della decisione quadro che ha anticipato l'attuazione dell'articolo 13 della convenzione,

TENENDO PRESENTE che tale modello dovrebbe essere completo ma anche flessibile in modo da garantire che le autorità competenti lo possano adattare alle specifiche circostanze di ogni singolo caso,

CONSAPEVOLI del fatto che l'Eurojust e l'Europol concluderanno un accordo di cooperazione che sarà importante per la partecipazione di entrambi gli organismi alle squadre investigative comuni,

RACCOMANDA ai governi degli Stati membri:

di incoraggiare quelle tra le rispettive autorità competenti che intendono costituire, con le autorità competenti di altri Stati membri, una squadra investigativa comune conformemente al disposto della decisione quadro e della convenzione ad utilizzare, se necessario, il modello di accordo allegato alla presente raccomandazione al fine di concordare le modalità con cui procedere a tale costituzione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

ALLEGATO

MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE

Ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 ⁽¹⁾ (in seguito denominata «la convenzione») e della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni ⁽²⁾ (in seguito denominata «la decisione quadro»)

1. Parti dell'accordo

Le seguenti parti hanno concluso un accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune, in seguito denominata «squadra».

1. [Nome della prima autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo]

e

[Nome della seconda autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo]

(...)

[Nome dell'ultima autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo]

Le parti dell'accordo possono decidere di comune intesa di invitare le autorità/amministrazioni di altri Stati membri a diventare parti del presente accordo. Per eventuali intese con paesi terzi, con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e con organismi internazionali coinvolti nelle attività della squadra, cfr. l'appendice.

2. Finalità della squadra

Il presente accordo prevede la costituzione di una squadra con la seguente finalità:

[Descrizione della finalità specifica della squadra] Le parti possono, di comune intesa, modificare la finalità specifica della squadra.

3. Periodo contemplato dall'accordo

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro, le squadre investigative comuni sono costituite per una durata limitata. Per quanto riguarda il presente accordo, tale squadra investigativa comune può operare per il periodo indicato in appresso: dal

[inserire data]

al

[inserire data]

La data di scadenza indicata nel presente accordo può essere prorogata con il consenso di tutte le parti. In tal caso, l'accordo è aggiornato.

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

4. Stato membro/Stati membri in cui la squadra opererà

La squadra opererà nello Stato membro/ negli Stati membri in appresso.

[Indicare lo Stato membro o gli Stati membri in cui la squadra dovrà operare]

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della decisione quadro la squadra opera in conformità del diritto dello Stato membro in cui interviene. Qualora la squadra trasferisca la propria base operativa in un altro Stato membro, si applica il diritto di quest'ultimo Stato.

5. Direttore/Direttori della squadra ⁽¹⁾

La seguente persona, che rappresenta l'autorità competente dello Stato membro/degli Stati membri nel cui territorio la squadra interviene, è stata designata dalle parti quale direttore della squadra cui i membri della squadra devono rispondere nello svolgimento delle loro funzioni nello Stato membro cui appartiene il direttore:

STATO MEMBRO	NOME	GRADO	DISTACCATO DA [NOME DELL'AUTORITÀ]

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.

6. Membri della squadra

I membri della squadra sono:

6.1. Autorità giudiziarie

NOME	GRADO	FUNZIONE	DISTACCATO DA [NOME DELL'AUTORITÀ]

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.

6.2. Autorità di polizia ⁽²⁾

NOME	GRADO	FUNZIONE	DISTACCATO DA [NOME DELL'AUTORITÀ]

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.

⁽¹⁾ Si applica l'articolo 3, lettera a), della decisione quadro secondo cui la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene.

⁽²⁾ Queste autorità di polizia possono comprendere anche i membri delle unità nazionali Europol degli Stati membri. Tali unità nazionali sono basate negli Stati membri e sono composte da autorità nazionali di polizia. Anche gli ufficiali di collegamento degli Stati membri presso l'Europol conservano, in linea di principio, la capacità di agire in veste di autorità nazionali di polizia.

6.3. Membri nazionali dell'Eurojust che agiscono in base al proprio diritto nazionale ⁽¹⁾

NOME	RUOLO: OPERATIVO O DI SUPPORTO	STATO MEMBRO

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.

7. Partecipazione di agenti/funzionari dell'Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF) o di altri organismi istituiti in virtù del trattato sull'Unione europea o di funzionari di paesi terzi

Le parti del presente accordo convengono di richiedere/accettare la proposta di ⁽²⁾ ⁽³⁾ partecipazione dell'Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF) secondo le modalità stabilite nell'allegato del presente accordo.

[L'eventuale partecipazione ad una squadra da parte di agenti/funzionari dell'Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF) potrebbe essere menzionata nella presente sezione. Per quanto riguarda l'Eurojust, ciò si riferisce alla sua partecipazione in quanto collegio, non tramite i membri nazionali. Le parti convengono che le modalità specifiche di detta partecipazione saranno oggetto di un accordo separato ⁽⁴⁾ con l'Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF), allegato al presente accordo.]

8. Condizioni generali dell'accordo

Si applicano in generale le condizioni stabilite nell'articolo 13 della convenzione e nella decisione quadro quali vengono applicati dai singoli Stati membri nel cui territorio la squadra interviene.

9. Modalità specifiche dell'accordo

Nel quadro del presente accordo possono essere applicate le seguenti modalità specifiche (si rileva che alcuni di questi aspetti sono disciplinati anche dalla convenzione e dalla decisione quadro):

(da indicare, ove pertinente. Il seguente elenco è inteso ad evidenziare i possibili punti che dovranno essere specificamente illustrati).

9.1. Condizioni alle quali i membri distaccati della squadra possono essere esclusi qualora siano adottate misure investigative

9.2. Condizioni specifiche alle quali i membri distaccati possono svolgere indagini nello Stato membro dell'intervento

9.3. Condizioni specifiche alle quali un membro distaccato della squadra può chiedere alle proprie autorità nazionali di adottare misure che sono richieste dalla squadra, senza presentare una richiesta scritta

⁽¹⁾ L'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1), prevede che i membri nazionali dell'Eurojust hanno il diritto di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere (ossia anche prendere parte alle squadre), secondo quanto definito da ciascuno Stato membro.

⁽²⁾ L'Eurojust, a norma dell'articolo 7, lettera a), della decisione Eurojust, può prendere l'iniziativa di proporre di istituire una squadra. Inoltre, il futuro articolo 3ter della convenzione Europol, che sarà integrato con l'entrata in vigore del protocollo recante modifica della convenzione Europol, stabilito dall'atto del Consiglio del 28 novembre 2002 (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 3) permetterà all'Europol di chiedere agli Stati membri di avviare o coordinare indagini penali.

⁽³⁾ Si noti che la partecipazione non è obbligatoria ma dipende dalle circostanze delle indagini e dalla competenza di ciascun organismo a prendere parte alle attività di una squadra.

⁽⁴⁾ Esso dovrà tra l'altro specificare se i diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati di una squadra, ai sensi della decisione quadro o dell'articolo 13 della convenzione, si applicheranno anche ai funzionari dei suddetti organismi che fanno parte della squadra.

- 9.4. Condizioni alle quali può essere prestata l'assistenza prevista dalla convenzione e da altri strumenti
- 9.5. Condizioni alle quali i membri distaccati possono scambiarsi informazioni provenienti dalle autorità che li hanno distaccati
- 9.6. Disposizioni specifiche relative alla protezione dei dati
- 9.7. Condizioni alle quali i membri distaccati possono portare/utilizzare armi
- 9.8. Riferimento ad altre disposizioni o strumenti esistenti relativi alla costituzione o al funzionamento delle squadre

10. Condizioni organizzative

Le autorità competenti di [indicare lo Stato membro] predispongono le condizioni organizzative necessarie per consentire alla squadra di operare.

Di seguito sono elencati i punti di competenza esclusiva di [indicare lo Stato membro] o delle altre parti o per i quali è prevista una ripartizione degli oneri fra le autorità competenti di [indicare lo Stato membro] e delle altre parti.

(Il seguente elenco costituisce un mero esempio di punti che dovranno probabilmente essere illustrati)

- 10.1. Costi di funzionamento della squadra
- 10.2. Uffici
- 10.3. Veicoli
- 10.4. Altre attrezzature tecniche
- 10.5. Indennità previste per i membri distaccati della squadra
- 10.6. Assicurazione prevista per i membri distaccati della squadra
- 10.7. Impiego di ufficiali di collegamento
- 10.8. Ricorso alla Rete giudiziaria europea
- 10.9. Lingua di comunicazione

Fatto a [luogo della firma], addì [data]

[Firma di tutte le parti]

**APPENDICE DEL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA
INVESTIGATIVA COMUNE**

Accordo con l'Europol/Eurojust/la Commissione (OLAF), con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati, con altri organismi internazionali o con paesi terzi

1. Parti dell'accordo

L'Eurojust/Europol/la Commissione (OLAF) ... e [nome della prima autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo], [nome della seconda autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo] e [nome della ... autorità/amministrazione di uno Stato membro che è parte dell'accordo] hanno convenuto che alla squadra investigativa comune che hanno deciso di costituire con l'accordo del ... [data e luogo di firma dell'accordo a cui il presente accordo è allegato] parteciperanno funzionari/agenti dell'[Eurojust]/dell'[Europol]/[della Commissione (OLAF)] ⁽¹⁾. Detta partecipazione si svolgerà alle seguenti condizioni.

2. Funzionari/agenti partecipanti

Alla squadra parteciperanno i seguenti funzionari/agenti dell'Europol/Eurojust/della Commissione (OLAF):

NOME	GRADO	FUNZIONE	DISTACCATO DA [NOME DELL'ORGANISMO]

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, il suo superiore gerarchico comunicherà per lettera alle altre parti il nome del sostituto.

3. Modalità specifiche

- 3.1. Tipo di assistenza.
- 3.2. Attrezzatura tecnica prevista.
4. Diritti conferiti ai funzionari/agenti dell'Eurojust/Europol/della Commissione (OLAF)/ degli organismi competenti in forza delle disposizioni adottate nel quadro dei trattati, degli altri organismi internazionali o dei paesi terzi che partecipano alla squadra.
5. Modalità di partecipazione di paesi terzi alla squadra.

Data/firme

⁽¹⁾ Depennare le diciture inutili.

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

22 maggio 2003

(2003/C 121/02)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,172	LVL	lats lettoni	0,6554
JPY	yen giapponesi	137,1	MTL	lire maltesi	0,4303
DKK	corone danesi	7,4243	PLN	zloty polacchi	4,3475
GBP	sterline inglesi	0,7163	ROL	leu rumeni	37 700
SEK	corone svedesi	9,1478	SIT	tolar sloveni	233,1115
CHF	franchi svizzeri	1,5124	SKK	corone slovacche	41,125
ISK	corone islandesi	84,76	TRL	lire turche	1 729 000
NOK	corone norvegesi	7,8475	AUD	dollari australiani	1,7795
BGN	lev bulgari	1,9464	CAD	dollari canadesi	1,5902
CYP	sterline cipriote	0,58637	HKD	dollari di Hong Kong	9,1404
CZK	corone ceche	31,38	NZD	dollari neozelandesi	2,0148
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,015
HUF	fiorini ungheresi	245,85	KRW	won sudcoreani	1 400,89
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	9,2119

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Imposizione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la fornitura di servizi aerei di linea

(2003/C 121/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Germania ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra Erfurt-Berlino/Tempelhof, Erfurt-Amburgo, Erfurt-Colonia/Bonn, con decorrenza dal 1° agosto 2003. Questi obblighi comunitari annullano e sostituiscono gli obblighi pubblicati il 9 marzo 2000 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾.
2. Gli obblighi di servizio pubblico sono i seguenti:
 - 2.1. Frequenze minime

Deve essere garantito un collegamento regolare comprendente un duplice collegamento giornaliero per tutto l'anno nei giorni feriali mediante un volo di andata verso l'aeroporto di destinazione e ritorno al mattino, tra le ore 6 e le ore 10 e un volo serale di andata verso l'aeroporto di destinazione e ritorno tra le ore 15 e le ore 22. Il volo serale del venerdì può essere effettuato dalle ore 13. Questi requisiti sono validi per tutto l'arco dell'anno; solo tra Natale e Capodanno è ammessa una frequenza dei voli ridotta.
 - 2.2. Capacità di trasporto passeggeri

Gli aeromobili utilizzati per i voli obbligatori devono disporre di una capacità minima di 18 posti passeggeri.
 - 2.3. Orari

I voli devono essere effettuati all'inizio e alla fine della giornata, tra le ore 06.00 e le ore 22.00.
 - 2.4. Aeromobili

I voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Erfurt devono essere effettuati secondo le norme di volo strumentale (IFR). L'aeromobile impiegato dovrà avere un'adeguata altezza della cabina.
 - 2.5. Tariffe

La tariffa di base massima per un viaggio di sola andata per ogni rotta non deve superare 86,92 EUR, maggiorato di 0,26 EUR per ogni chilometro di distanza in linea d'aria tra i due aeroporti di riferimento.
 - 2.6. Continuità del servizio

Il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli programmati annualmente.
3. Si avvisano i vettori che sarà indetta una gara d'appalto per l'esercizio dei servizi aerei di linea in questione; l'aggiudicazione avrà efficacia a decorrere dal 1° agosto 2003. Il relativo invito alla presentazione delle offerte verrà pubblicato fra breve nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92.

Per ulteriori informazioni contattare:

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur
Postfach 242
D-99005 Erfurt
Tel. (49-361) 379 76 40
Fax (49-361) 37 97 86 49

⁽¹⁾ GU C 67 del 9.3.2000.

Elenchi pubblicati in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

(2003/C 121/04)

(I seguenti elenchi sostituiscono quelli pubblicati nella «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» C 328 del 1° novembre 1996, pag. 2)

ELENCO 1

Elenco degli organismi incaricati del rilascio dei titoli d'importazione

Organismi	Competenze
1. BELGIO Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Belgisch Interventie en Restitutiebureau (BIRB) Trierstraat 82 B-1040 Brussel	Qualsiasi titolo
2. DANIMARCA Direktoratet for FødevarerErhverv Kampmannsgade 3 DK-1780 København V	Qualsiasi titolo
3. GERMANIA Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt/Main	Qualsiasi titolo
4. GRECIA Organismos Pliomon ke Eleghou Kinotikon Enishiseon Prosanatolismou ke Eggyiseon (OPEKEPE) Odos Aharnon 241 GR-10446 Athina	Qualsiasi titolo
5. SPAGNA 1. Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28071 Madrid	Qualsiasi titolo
2. Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio	Qualsiasi titolo
6. FRANCIA 1. Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) 21, avenue Bosquet F-75341 Paris Cedex 07	— Titoli di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali) — Titoli di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3072/95 (riso) — Titoli di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera i), dello stesso regolamento (latte e prodotti lattiero-caseari)
2. Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) 21, avenue Bosquet F-75345 Paris 07 SP	Titoli di cui all'articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE (grassi)
3. Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) 120, boulevard de Courcelles F-75017 Paris	Titoli di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (zucchero)
4. Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) 232, rue de Rivoli F-75001 Paris	Titoli di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vino)

Organismi	Competenze
5. Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) 80, avenue des Terroirs-de-France F-75607 Paris Cedex 12 Service information minitel: 08.36.28.00.54	— Titoli di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 (pollame e uova) — Titoli di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine) — Titoli di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2529/2001 (carni ovine e caprine) — Titoli di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 (carni bovine)
6. Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) 2, rue Saint-Charles F-75740 Paris Cedex 15	Titoli di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (latte e prodotti lattiero-caseari)
7. Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) 164, rue de Javel F-75001 Paris	— Titoli di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli) — Titoli di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2200/96 (ortofrutticoli freschi)
8. Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS) 44, rue du Louvre F-75001 Paris	Titoli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/79 (granturco ibrido e sorgo ibrido per la semina)
9. Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre mer (ODEADOM) 28, boulevard de Grenelle F-75737 Paris Cedex 15	Titoli di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 (banane)
7. IRLANDA Department of Agriculture and Food Kildare Street Dublin 2 Ireland	Qualsiasi titolo
8. ITALIA Ministero Attività produttive — Commercio Estero DG Politica Commerciale e Gestione del Regime Scambi viale America — EUR I-00144 Roma	Qualsiasi titolo
9. LUSSEMBURGO Direction des douanes et accises Division «Douane/Valeur» 26, place de la Gare L-1616 Luxembourg	Qualsiasi titolo
10. PAESI BASSI 1. Productschap Zuivel Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Nederland	Titoli di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (latte e prodotti lattiero-caseari)
2. Productschappen Vee, Vlees en Eieren Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Nederland	— Titoli di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 (carni bovine) — Titoli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2771/75 (uova) — Titoli di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2529/01 (carni ovine e caprine) — Titoli di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 (carni di pollame) — Titoli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 (albumina) — Titoli di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine)

Organismi	Competenze
3. Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Nederland	— Titoli di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli) — Titoli di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (prodotti del settore vitivinicolo di cui alle sottovoci da 0806 10 93 a 0806 10 97 e 2009 60 della nomenclatura combinata) — Titoli di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2200/96 (ortofrutticoli freschi) — Titoli di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 404/93 (banane)
4. Hoofdproductschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL 's-Gravenhage Nederland	— Titoli di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1766/92 (cereali) — Titoli di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3072/95 (riso) — Titoli di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (zucchero) — Titoli di cui all'articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE (grassi) — Titoli di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (settore vitivinicolo, esclusi i prodotti di cui alle sottovoci da 0806 10 93 a 0806 10 97 e 2009 60 della nomenclatura combinata) — Titoli di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/79 (sementi)
11. AUSTRIA	
1. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Stubenring 12 A-1012 Wien	— Titoli di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vino) — Titoli di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 (banane)
2. Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 A-1200 Wien	Tutti gli altri titoli
12. PORTOGALLO	
1. Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Edifício da Alfândega de Lisboa Rua Terreiro de Trigo P-1140-060 Lisboa	Qualsiasi titolo
2. Açores Secretaria Regional de Economia Direcção Regional do Comércio, Indústria e Energia Rua Dr. Gil Mont Alverne Sequeira, n.º 41 P-9504-517 Ponta Delgada	Qualsiasi titolo
3. Madeira Vice Presidência do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira Direcção Regional do Comércio, Indústria e Energia Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses n.º 23 — 1.º P-9000-054 Funchal	Qualsiasi titolo
13. FINLANDIA	
Maa- ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö PL 30 Malminkatu 16 FIN-00023 Valtioneuvosto	Qualsiasi titolo
14. SVEZIA	
Statens Jordbruksverk (SJV) Vallgatan 8 S-551 82 Jönköping	Qualsiasi titolo

Organismi	Competenze
15. REGNO UNITO Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle Upon Tyne NE4 7YE United Kingdom	Qualsiasi titolo

ELENCO 2

Elenco degli organismi incaricati del rilascio dei titoli d'esportazione o di fissazione anticipata della restituzione

Organismi	Competenze
1. BELGIO Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) Trierstraat 82 B-1040 Brussel	Qualsiasi titolo
2. DANIMARCA Direktoratet for FødevarerErhverv Kampmannsgade 3 DK-1780 København V	Qualsiasi titolo
3. GERMANIA Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt/Main	Qualsiasi titolo
4. GRECIA Organismos Pliromon ke Eleghou Kinotikon Enishiseon Prosanatolismou ke Eggyiseon (OPEKEPE) Odos Aharnon 241 GR-10446 Athina	Qualsiasi titolo
5. SPAGNA 1. Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28071 Madrid	Qualsiasi titolo
2. Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio	Qualsiasi titolo
6. FRANCIA 1. Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) 21, avenue Bosquet F-75341 Paris Cedex 07	— Titoli di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali) — Titoli di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3072/95 (riso) — Titoli di restituzione di cui al regolamento (CE) n. 1520/2000 (prodotti non compresi nell'allegato I) — Titoli di cui al regolamento (CE) n. 2307/98 (alimenti per cani e gatti)
2. Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) 21, avenue Bosquet F-75345 Paris 07 SP	Titoli di cui all'articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE (grassi)
3. Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) 120, boulevard de Courcelles F-75017 Paris	— Titoli di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (zucchero) — Titoli di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli con aggiunta di zucchero)

Organismi	Competenze
4. Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) 2, rue Saint-Charles F-75740 Paris Cedex 15	Titoli di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (latte e prodotti lattiero-caseari)
5. Office national interprofessionnel des viandes et de l'élevage (OFIVAL) 80, avenue des Terroirs-de-France F-75607 Paris Cedex 12	— Titoli di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine) — Titoli di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 (carni bovine) — Titoli di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova) — Titoli di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 (carni di pollame)
6. Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) 232, rue de Rivoli F-75001 Paris	Titoli di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vino)
7. Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) 164, rue de Javel F-75015 Paris	— Titoli di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli senza aggiunta di zuccheri) — Titoli di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2200/96 (ortofrutticoli freschi)
7. IRLANDA Department of Agriculture and Food Kildare Street Dublin 2 Ireland	Qualsiasi titolo
8. ITALIA Ministero Attività produttive — Commercio Estero DG Politica Commerciale e Gestione del Regime Scambi viale America — EUR I-00144 Roma	Qualsiasi titolo
9. LUSSEMBURGO Office des licences 21, rue Philippe II L-2011 Luxembourg	Qualsiasi titolo
10. PAESI BASSI 1. Productschap Zuivel Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Nederland	Titoli di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (latte e prodotti lattiero-caseari), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 2309 della nomenclatura combinata
2. Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Nederland	— Titoli di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli) — Titoli di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2200/96 (ortofrutticoli freschi) — Titoli di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 (prodotti vitivinicoli di cui alla voce 2009 60 della nomenclatura combinata, succhi di uva)
3. Hoofdproductschap Akkerbouw Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL 's-Gravenhage Nederland	— Titoli di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali) — Titoli di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3072/95 (riso) — Titoli di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (zucchero e isoglucosio) — Titoli di cui al regolamento (CE) n. 1520/2000 (prodotti non compresi nell'allegato I) — Titoli di cui all'articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE (grassi) — Titoli di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (prodotti di cui alla voce ex 2309 della nomenclatura combinata) — Titoli di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999

Organismi	Competenze
4. Productschappen Vee, Vlees en Eieren Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Nederland	— Titoli di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 (carni bovine) — Titoli di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine) — Titoli di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2529/01 (carni ovine e caprine) — Titoli di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova) — Titoli di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 (pollame)
11. AUSTRIA	
1. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Stubenring 12 A-1012 Wien	Titoli di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vino)
2. Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 A-1200 Wien	Tutti gli altri titoli
12. PORTOGALLO	
1. Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Edifício da Alfândega de Lisboa Rua Terreiro de Trigo P-1140-060 Lisboa	Qualsiasi titolo
2. Açores Secretaria Regional de Economia Direcção Regional do Comércio, Indústria e Energia Rua Dr. Gil Mont Alverne Sequeira, n.º 41 P-9504-517 Ponta Delgada	Qualsiasi titolo
3. Madeira Vice Presidência do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira Direcção Regional do Comércio, Indústria e Energia Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses n.º 23 — 1.º P-9000-054 Funchal	Qualsiasi titolo
13. FINLANDIA	
Maa- ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö PL 30 Malminkatu 16 FIN-00023 Valtioneuvosto	Qualsiasi titolo
14. SVEZIA	
Statens Jordbruksverk (SJV) Vallgatan 8 S-551 82 Jönköping	Qualsiasi titolo
15. REGNO UNITO	
Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle Upon Tyne NE4 7YE United Kingdom	Qualsiasi titolo

ELENCO 3

Elenco degli organismi incaricati del rilascio dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata della restituzione

BELGIO DANIMARCA	Organismi incaricati del rilascio dei titoli corrispondenti di cui agli elenchi 1 e 2
GERMANIA FRANCIA	i) Organismi incaricati del rilascio dei titoli corrispondenti di cui agli elenchi 1 e 2 ii) Uffici doganali (i relativi dati sono disponibili presso le esattorie regionali di cui all'allegato A)
GRECIA SPAGNA IRLANDA ITALIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI AUSTRIA PORTOGALLO FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO	Organismi incaricati del rilascio dei titoli corrispondenti di cui agli elenchi 1 e 2

ELENCO 4

Elenco degli organismi incaricati della riscossione dei dazi all'importazione e dei prelievi all'esportazione e del pagamento delle restituzioni per i prodotti agricoli**I. INCASSO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE E DEI PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE**

Organismi	Competenze
1. BELGIO Ministère des Finances Bureaux de douane Ministerie van Financiën Douanekantoren	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
2. DANIMARCA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
3. GERMANIA 1. Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione
2. Hauptzollamt Hamburg-Jonas Süderstraße 63 D-20097 Hamburg	Qualsiasi prelievo all'esportazione
4. GRECIA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
5. SPAGNA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
6. FRANCIA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
7. IRLANDA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
8. ITALIA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione

Organismi	Competenze
9. LUSSEMBURGO Bureaux des Douanes et Accises	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
10. PAESI BASSI 1. Gli organismi (produktschappen) di cui all'elenco 1, punto 10	I dazi all'importazione e i prelievi all'esportazione derivanti dalla ripartizione delle competenze per il rilascio di titoli, su richiesta delle parti interessate, ad eccezione dei dazi all'importazione di cui ai regolamenti (CEE) n. 2759/75, (CE) n. 3448/93, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 2529/2001
2. Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
11. AUSTRIA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
12. PORTOGALLO Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
13. FINLANDIA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
14. SVEZIA Uffici doganali	Qualsiasi dazio all'importazione e prelievo all'esportazione
15. REGNO UNITO 1. HM Customs and Excise International Trade Operations Portcullis House 27 Victoria Avenue Southend on Sea Essex SS2 6AL United Kingdom	Qualsiasi dazio all'importazione
2. Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle Upon Tyne NE4 7YH United Kingdom	Qualsiasi prelievo all'importazione

II. PAGAMENTO DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Organismi	Competenze
1. BELGIO Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) Trierstraat 82 B-1040 Brussel	Qualsiasi restituzione
2. DANIMARCA Direktoratet for FødevareErhverv Kampmannsgade 3 DK-1780 København V	Qualsiasi restituzione
3. GERMANIA Hauptzollamt Hamburg-Jonas Süderstraße 63 D-20097 Hamburg	Qualsiasi restituzione

Organismi	Competenze
4. GRECIA Organismos Pliromon ke Eleghou Kinotikon Enishiseon Prosanatolismou ke Eggyseon (OPEKEPE) Odos Aharnon 241 GR-10446 Athina	Qualsiasi restituzione
5. SPAGNA 1. Dirección General de Mercados Pesqueros José Ortega y Gasset, 57 E-28006 Madrid	Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 (prodotti della pesca)
2. Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) Beneficencia 8 E-28004 Madrid	Tutte le altre restituzioni
6. FRANCIA 1. Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) 21, avenue Bosquet F-75426 Paris Cedex 07	— Restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali) — Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (riso) — Restituzioni per i prodotti di base esportati sotto forma di prodotti compresi nell'allegato B (prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del trattato)
2. Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) 2, rue Saint-Charles F-75740 Paris Cedex 15	Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 (latte e prodotti lattiero-caseari)
3. Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) 164, rue de Javel F-75015 Paris	Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 (ortofrutticoli)
4. Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOIL) 21, avenue Bosquet F-75345 Paris 07 SP	Restituzioni di cui al regolamento n. 136/66/CEE (grassi)
5. Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) 120, boulevard de Courcelles F-75017 Paris	— Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 1260/2001 (zucchero) — Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti ortofrutticoli)
6. Office national interprofessionnel des viandes et de l'élevage (OFIVAL) 80, avenue des Terroirs-de-France F-75607 Paris Cedex 12	— Restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine) — Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 1254/1999 (carni bovine) — Restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova) — Restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 (carni di pollame)
7. Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) 232, rue de Rivoli F-75001 Paris	Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 (vino)
8. Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture 11, rue Anatole-de-la-Forge F-75017 Paris	Restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 (prodotti della pesca)
7. IRLANDA Department of Agriculture and Food Kildare Street Dublin 2 Ireland	Qualsiasi restituzione
8. ITALIA Agenzia delle Dogane Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA) via Carucci, 71 I-00143 Roma	Qualsiasi restituzione

Organismi	Competenze
9. LUSSEMBURGO Office des licences 21, rue Philippe II L-2011 Luxembourg	Qualsiasi restituzione
10. PAESI BASSI 1. Gli organismi (produktschappen) di cui all'elenco 2, punto 10	Restituzioni derivanti dalla ripartizione delle competenze per il rilascio dei titoli
2. Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Nederland	Restituzioni di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 (ortofrutticoli)
3. Productschappen Vee, Vlees en Eieren Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Nederland	— Restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine) — Restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova) — Restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 (carni di pollame)
11. AUSTRIA Zollamt Salzburg/Erstattungen Walserberg 25 A-5071 Salzburg	Qualsiasi restituzione
12. PORTOGALLO INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas	Qualsiasi restituzione
13. FINLANDIA Maa- ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö PL 30 Malminkatu 16 FIN-00023 Valtioneuvosto	Qualsiasi restituzione
14. SVEZIA Statens Jordbruksverk (SJV) Vallgatan 8 S-551 82 Jönköping	Qualsiasi restituzione
15. REGNO UNITO Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YE United Kingdom	Qualsiasi restituzione

ALLEGATO

ELENCO DELLE ESATTORIE REGIONALI DELLE DOGANE FRANCESI

Direzione	Indirizzi
AUVERGNE	60, Boulevard Berthelot F-63000 Clermont-Ferrand
BASSE-NORMANDIE	Hôtel des douanes 44, quai de Venduvre BP 3131 F-14019 Caen Cedex
BAYONNE	Cité administrative Rue Jules Labat BP 2 F-64109 Bayonne Cedex
BORDEAUX	1, quai de la Douane BP 60 F-33024 Bordeaux Cedex
BOURGOGNE	6, rue Nicolas-Berthelot BP 1508 F-21033 Dijon Cedex
BRETAGNE	8, cours des Alliés BP CS 11 205 F-35012 Rennes Cedex
CENTRE	Parc d'activité Les vallées BP 285 F-45403 Fleury-les-Aubrais Cedex
CHAMBÉRY	1, rue Waldeck Rousseau BP 1154 F-73011 Chambéry Cedex
CHAMPAGNE-ARDENNE	25, rue Gutenberg BP 2723 F-51056 Reims Cedex
CORSE	Port de commerce de Bastia BP 54 F-20416 Ville de Pietrabugno Cedex
DUNKERQUE	103, rue de l'école maternelle BP 6531 F-59386 Dunkerque Cedex 1
FRANCHE-COMTÉ	27, rue Megevand F-25031 Besançon Cedex
GUADELOUPE	62, rue du Cours Nolivos F-97100 Basse-Terre
LE HAVRE	195, chaussée du 24 ^e Territorial BP 27 F-76083 Le Havre Cedex
LÉMAN	34, avenue du Parmelan BP 155 F-74004 Annecy Cedex
LILLE	5, rue de Courtrai BP 683 F-59033 Lille Cedex

Direzione	Indirizzi
LYON	6, rue Charles-Biennier BP 2353 F-69215 Lyon Cedex 02
MARSEILLE	48, avenue Robert-Schuman F-13224 Marseille Cedex 1
MARTINIQUE	Plateau Roy-Cluny BP 630 F-97261 Fort-de-France Cedex
METZ	18, boulevard Clémenceau BP 61074 F-57036 Metz Cedex 1
MIDI-PYRÉNÉES	3, rue Alaric BP 885 F-31685 Toulouse 6
MONTPELLIER	Hôtel des douanes 18, rue Paul-Brousse F-34056 Montpellier Cedex 01
MULHOUSE	63, rue Franklin BP 3147 F-68063 Mulhouse Cedex
NANCY	Hôtel des finances Rue Cyfflé BP CO 061 F-54036 Nancy Cedex
NICE	17, rue de l'hôtel des postes BP 1459 F-06008 Nice Cedex 01
ORLY	7, allée du Commandant-Mouchotte Orlytech — Bât. 517 F-91781 Wissous Cedex
PARIS	14, rue Yves-Toudic F-75010 Paris
PARIS-EST	9, cours de l'Arche-Guédon BP 115 F-77207 Torcy Cedex 1
PARIS-OUEST	5, rue Volta BP 3046 F-78103 Saint-Germain-en-Laye-Cedex
PAYS DE LA LOIRE	8, rue Eugène-Varlin BP 78410 F-44184 Nantes Cedex 04
PERPIGNAN	1, boulevard Kennedy BP 1069 F-66102 Perpignan Cedex
PICARDIE	39, rue Pierre-Rollin BP 009 F-80091 Amiens Cedex 3
POITIERS	32, rue Salvador-Allende BP 545 F-86020 Poitiers Cedex

Direzione	Indirizzi
PROVENCE	Hôtel des douanes Boulevard du Château-Double F-13098 Aix-en-Provence Cedex 02
RÉUNION	2, allée Bonnier Immeuble europa 1 F-97488 Saint-Denis Cedex
ROISSY-EN-FRANCE	Rue du Signe — Aéroport Charles de Gaulle Zone centrale — BP 10108 F-95701 Roissy-en-France Cedex
ROUEN	Hôtel des douanes 13, avenue du Mont-Riboudet BP 4084 F-76022 Rouen Cedex
STRASBOURG	11, avenue de la Liberté BP 1004 F-67070 Strasbourg Cedex
VALENCIENNES	47, boulevard Watteau BP 459 F-59322 Valenciennes Cedex
GUYANE	2, place Léopold-Heder BP 5026 F-97305 Cayenne Cedex

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

(VP/2003/022)

Linea di bilancio B3-4111: concernente progetti di collaborazione e di scambio volti a migliorare la mobilità delle persone anziane

(2003/C 121/05)

1. Contesto

Il presente invito fa seguito all'iniziativa del Parlamento europeo che ha introdotto nel bilancio 2003 una nuova linea B3-4111 «Progetto-pilota ENEA per la mobilità delle persone anziane» e che si inserisce nella concezione della persona anziana come risorsa attiva e dinamica della società. L'obiettivo di questa linea è di aiutare finanziariamente misure destinate a incoraggiare «la messa a punto di programmi di scambio per le persone anziane da effettuare attraverso organismi attivi nel settore, sviluppando tra l'altro risorse per la mobilità e l'adeguamento delle infrastrutture».

2. Obiettivo dell'invito a presentare proposte

Le candidature dovranno consistere in proposte concrete di mobilità europea, destinate a sormontare gli ostacoli che possono incontrare le persone anziane per partecipare pienamente a scambi sociali e culturali o a contatti intergenerazionali. Questa mobilità assumerà la forma di soggiorni di breve durata in un altro Stato membro dell'Unione europea. Avranno lo scopo di acquisire conoscenze (compreso linguistiche), di valorizzare competenze acquisite precedentemente o di dare l'occasione agli anziani di condividere la loro esperienza a prescindere dalla loro situazione finanziaria o sociale.

Le candidature devono riguardare partner di almeno tre Stati membri.

3. Bilancio disponibile

Il bilancio è fissato a 3,5 milioni di EUR. L'importo massimo dell'aiuto finanziario concesso dalla Commissione non supererà l'80 % dei costi ammissibili. Il partenariato deve garantire il cofinanziamento in denaro delle spese rimanenti (almeno 20 %). I contributi in natura non sono accettati. In funzione della qualità e del numero di candidature ricevute, tra 6 e 8 progetti dovrebbero beneficiare di una sovvenzione. L'aiuto ammonterà in media a 500 000 EUR per progetto prescelto.

4. Criteri di ammissibilità**4.1. Candidature**

Potranno essere prese in considerazione unicamente le proposte:

— inviate entro e non oltre il **22 agosto 2003** (fa fede il timbro postale) all'attenzione della Commissione, secondo la procedura scritta qui di seguito,

— presentate conformemente alle esigenze indicate qui di seguito e **descritte nella guida pratica**.

4.2. Ammissibilità dei candidati

Per poter avere diritto a una sovvenzione, i candidati devono:

— essere legalmente stabiliti in qualità di organismo senza scopo di lucro,

— essere debitamente costituiti e registrati in uno Stato membro,

— certificare che non si trovano in una delle situazioni enunciate all'articolo 93 del regolamento finanziario (GU L 248 del 16.9.2002) (per ulteriori informazioni cfr. guida pratica).

4.3. Ammissibilità dell'azione

— Per essere prese in considerazione, le candidature devono essere presentate da partner provenienti da almeno tre Stati membri,

— le azioni non devono avere una durata superiore a 12 mesi e devono avere inizio nel 2003,

— la percentuale massima di cofinanziamento comunitario dell'80 % dovrà essere rispettata,

— l'azione proposta dal candidato non deve formare oggetto di un duplice finanziamento comunitario per la stessa attività.

5. Criteri di selezione

I candidati devono:

— apportare la prova di essere in possesso della viabilità giuridica e finanziaria e della moralità professionale necessarie per condurre a buon fine l'azione oggetto della domanda di finanziamento,

— essere in grado di cofinanziare l'azione,

— possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per condurre a buon fine l'azione da sovvenzionare.

6. Criteri di valutazione

In fase di esame delle proposte, i beneficiari saranno selezionati sulla base della qualità delle proposte e del loro adeguamento agli obiettivi definiti al punto 2 nonché in funzione:

- della qualità delle proposte presentate in relazione agli obiettivi e priorità dell'invito a presentare proposte,
- dell'adeguatezza dell'azione per raggiungere gli obiettivi e i risultati previsti dall'azione,
- della chiarezza degli obiettivi da perseguire e del carattere realistico del calendario di realizzazione di questi obiettivi,
- della partecipazione dei partner,
- della dimensione transnazionale del progetto,
- della visibilità del progetto, della diffusione e della possibilità di trasferimento dei risultati,
- dell'attenzione concessa alla parità tra uomini e donne e alle persone anziane disabili,
- del grado di appoggio e di partecipazione attiva di cui fruisce la proposta da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri interessati,
- del rapporto costo/efficacia del progetto.

7. Calendario previsto e durata del progetto

- Si prevede che il progetto inizi non appena la convenzione di sovvenzione sarà stata firmata dalle due parti, firma che dovrebbe intervenire all'inizio del novembre 2003 ⁽¹⁾.
- La durata di esecuzione è di 12 mesi di calendario a partire dalla data di entrata in vigore.
- Il periodo di esecuzione può essere prolungato di 3 mesi al massimo in taluni casi eccezionali e unicamente dopo firma di un addendum delle due parti (le condizioni da soddisfare a tal fine sono descritte nella guida pratica).

8. Data limite di presentazione delle proposte

La data limite di presentazione delle proposte è fissata al 22 agosto 2003 (fa fede il timbro postale). **Verranno respinte le candidature che non sono state inviate nei termini previsti.**

9. Modalità di applicazione

9.1. Modulo di richiesta di sovvenzione

I candidati devono presentare un fascicolo completo conformemente alle istruzioni impartite nei moduli speciali previsti a tal fine. Il modulo di candidatura (in quattro parti) e il testo dell'invito a presentare proposte e guida del candidato possono essere ottenuti:

mediante **posta** scrivendo al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Occupazione e affari sociali
Direzione E.1
JII 27 1/122 (Costas Fotakis)
B-1049 Bruxelles

per **posta elettronica**, scrivendo al seguente indirizzo: empl-e1-unite@cec.eu.int, indicando sotto la rubrica «Oggetto» «Richiesta di modulo di candidatura VP/2003/022».

o mediante telecaricamento dalla nostra **home page** all'indirizzo:

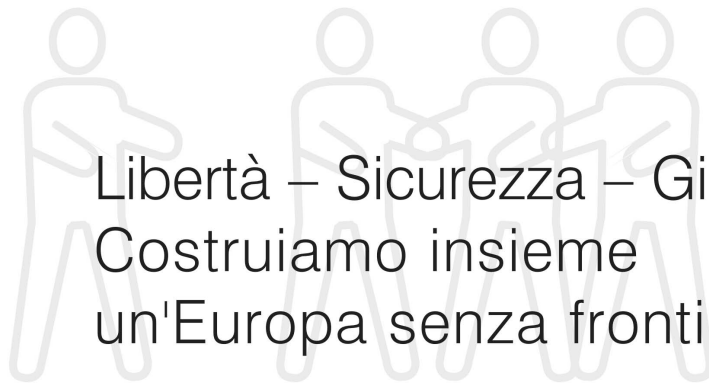
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_it.htm

Il modulo di candidatura dev'essere inviato **in duplice esemplare** mediante lettera raccomandata entro la data limite indicata (fa fede il timbro postale) all'indirizzo citato con l'iscrizione «Candidatura all'invito a presentare proposte n. **VP/2003/022**». Deve anche essere inviato per e-mail indicando il numero dell'invito a presentare proposte, il nome dell'organizzazione che presenta la proposta e il paese d'origine, al seguente indirizzo: empl-e1-unite@cec.eu.int

9.2. Procedura di valutazione delle candidature

1. Ricevimento e registrazione da parte della Commissione.
2. Esame e selezione a cura dei servizi della Commissione. Saranno esaminate unicamente le domande ammissibili in funzione dei criteri di selezione e di valutazione enunciati nell'invito a presentare proposte e nella guida pratica.
3. Approvazione della decisione finale e comunicazione del risultato ai candidati.
4. La convenzione di sovvenzione sarà firmata entro **l'inizio del mese di novembre 2003**.

⁽¹⁾ Una sovvenzione non può essere concessa ai sensi di un'azione già avviata a meno che il richiedente possa dimostrare la necessità dell'inizio dell'azione prima della firma della convenzione. In questo caso, le spese ammissibili a un finanziamento non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.



Libertà – Sicurezza – Giustizia Costruiamo insieme un'Europa senza frontiere

Direzione generale
Giustizia e affari interni



Seguite da vicino...

Ogni giorno, grazie al nostro e al vostro lavoro, l'Europa cresce e si sviluppa, diventando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti. Per esservi ancora più vicini, per rispondere in modo ancora più efficace a tutte le vostre domande e per consentirvi di seguire questa evoluzione, mettiamo a vostra disposizione, un nuovo, indispensabile strumento: il sito Internet *Libertà — Sicurezza — Giustizia*.

Il sito web della Direzione generale Giustizia e affari interni della Commissione europea costituisce uno strumento unico per orientarsi nel vasto e ricco dibattito sull'Europa e per seguire da vicino la costruzione di questo nuovo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

... la costruzione dell'Europa!

Una vasta gamma d'informazioni, dalle più generiche alle più precise, sono da oggi facilmente accessibili grazie ad una pratica e gradevole interfaccia, organizzata in tredici grandi aree tematiche:

- | | |
|------------------|------------------------|
| - Asilo | - Diritto penale |
| - Immigrazione | - Diritti fondamentali |
| - Polizia | - Cittadinanza |
| - Dogane | - Libera circolazione |
| - Criminalità | - Relazioni esterne |
| - Droga | - Allargamento |
| - Diritto civile | - dell'Unione |

Entrate nell'Europa di domani e scoprite in anteprima il nostro spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia!



http://europa.eu.int/comm/justice_home/

**Per fare dell'Unione europea uno spazio
di libertà, di sicurezza e di giustizia.**



Commissione europea